

CCXIV.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Appello nominale — Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette — Considerazioni del Senatore Lauzi in appoggio dell'articolo 1 — Dichiarazione del Senatore Chiesi (membro dell'Ufficio Centrale) — Appunti e proposta del Senatore Martinengo — Osservazioni del Senatore Farina (relatore) in risposta al Senatore Lauzi — Rettificazioni dei Senatori Lauzi e Casati — Replica del Relatore — Spiegazione richiesta dal Senatore Pernati e fornita del Ministro delle Finanze — Obbiezione del Relatore — Schiarimenti del Senatore Alfieri — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro la proposta del Senatore Martinengo — Riflessi del Senatore Di Castagnetto — Reiezione della proposta del Senatore Martinengo — Adozione dell'articolo 1 e dei successivi sino all'articolo 10 — Emendamento del Senatore Arnulfo all'articolo 11, oppugnato dal Ministro delle Finanze — Repliche del Senatore Arnulfo — Reiezione dell'emendamento — Adozione dell'articolo 11 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Guerra, di Agricoltura e Commercio, e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo in numero legale si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Balbi-Piovera, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Castelli Edoardo, Cataldi, Colonna Gioacchino, D'Adda, D'Alfio, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Duchoqué, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Montù, Moscuza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicini Trivulzio, Pandolina, Pareto, Piazzoui, Pizzardi, Prudente, S. Elia, Scovazzo, Sella, Simonetti, Taverna e Torrearsa.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il Presidente dà lettura delle lettere dei Senatori Merini, De Gregorio e Longo i quali domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.)

Fanno omaggio al Senato:

1. Il Prefetto di Pavia degli *Atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione del 1864*.

2. Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Messina di parecchi esemplari di due *Reclami di essa Camera contro il progetto di legge per l'abolizione delle città franche*.

Avverto il Senato che rimangono ancora a votarsi due progetti di legge relativi a provvedimenti finanziari stati discussi ieri, e su cui chiamerò il voto del Senato, appena vi sarà qualche altro progetto che vi si possa unire per addivenire a due squittini segreti con una sola chiamata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL MODO DI RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

Avendo il Senato nella seduta di ieri deciso di dare la priorità alla discussione dell'articolo 1 di questo disegno di legge, io ne do lettura:

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da agenti dello Stato, detti *esattori*, che per ciascun mandamento ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità de' ruoli spediti dall'amministrazione. »

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. A me pare che trattandosi di un articolo di tanta importanza come è questo, converrebbe aspettare che il Senato fosse più numeroso.

Presidente. Osservo che ora il Senato è pressochè in numero legale, ed entrando ancora alcuni Senatori, che attualmente trovansi occupati presso le Commissioni, si potrà anche, occorrendo, votare; credo quindi che si possa incominciare la discussione.

La parola è all'onorevole Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Se il signor Presidente permette, io dirò che non so se convenga che io esponga le poche cose, che intendo dire, in assenza del signor Ministro delle Finanze e del signor Relatore.

Presidente. Il signor Relatore sarà qui a momenti; essendo momentaneamente occupato presso la Commissione di Finanze.

Senatore **Lauzi**. Se credesse di aspettare qualche momento ad aprire la discussione..... (*entra il Senatore Farina, Relatore*).

Presidente. Essendo ora presente il signor Relatore dell'Ufficio Centrale do la parola al Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Nel prendere la parola sull'articolo 1, non mi dissimulo la posizione singolare in cui si trova in questo momento un Senatore.

La discussione di questo progetto di legge è stata ammessa dal Senato; ma il suo contenuto fu in molte parti ragionevolmente censurato dall'Ufficio Centrale con appunti che lo stesso signor Ministro delle Finanze trovò fondati.

Laonde ove questa legge subisse, come sembra che debba subire, qualche anche lieve modificazione, non si potrebbe negare che sarebbe per il momento una legge inutile, giacchè tutti concordano essere impossibile la riconvocazione dell'altro ramo del Parlamento all'oggetto di esaminare ed accettare più o meno le modificazioni che il Senato vi avesse introdotte.

Nullameno io ricordo che con molto accorgimento il signor Ministro delle Finanze desiderò che, malgrado i difetti da lui ammessi, la legge fosse discussa onde avere lumi e direzioni nei successivi progetti che eventualmente a questo argomento fossero attinenti.

Per la qual cosa ho chiamato singolare la posizione attuale, giacchè si potrebbe dire che anzichè discutere una legge si facesse una discussione accademica. Ad ogni modo io accetto questa discussione anche sotto si-

mile aspetto; l'accetto perchè credo che sia cosa utilissima, che almeno nelle parti più essenziali possa constare del voto del Senato.

In questo senso io vengo ad appoggiare l'articolo 1, non perchè lo trovi abbastanza precisamente scritto, non perchè lo creda non bisognoso di qualche mutazione, non fosse altro che pel modo con cui è redatto, ma perchè credo che il principio generale in esso contenuto il principio che informa tutta la legge è degno dell'approvazione del Senato.

Si tratta di sostituire il sistema di esazione dell'imposte mediante esattori che paghino a giorno fisso, secondo il risultamento dei ruoli, le imposte alle casse dello Stato, sia poi che le abbiano esatte, sia che non le abbiano per anco riscosse.

A costo di sentirmi a ripetere ciò che ieri accennava l'onorevole signor Ministro delle Finanze, che ciascun cittadino di una determinata regione d'Italia trova migliore il sistema che vigeva nelle sue provincie, io debbo dire con tutta sicurezza che credo veramente utile il sistema che vigeva e vige tuttora in Lombardia, e che è consacrato in massima dall'articolo 1° della legge.

Dirò una sola cosa parlando teoricamente; che un sistema il quale fa sì che l'imposta a giorno fisso sia portata alle casse dello Stato, cosicchè per quell'epoca lo Stato possa fare assegnamento sicuro sulle somme che sono da riceversi, mi pare questo solo un tal vantaggio che deve prevalere su qualunque altra considerazione.

Ho detto che questo sistema vigeva e vige nella Lombardia; è quindi implicito il pensiero che vi funziona ottimamente.

E qui mi duole di non potermi associare ad una qualifica che ieri l'onorevole mio amico e collega il Senatore **Martinengo** volle dare a questo modo di riscuotere le imposte, accennando quasi che la Lombardia lo subisse perchè portato (mi pare che abbia detto) dalla tirannia straniera.

Senatore **Martinengo**. È positivo.

Senatore **Lauzi**. Ora io non posso a meno di far riflettere al Senato che questo sistema non è venuto dagli stranieri, ma fu il complemento del grande e ovunque lodato sistema del censimento del Ducato di Milano; e come del censimento, così del metodo della esazione delle imposte furono autori il Pompeo Neri, il Carli e tutti quelli altri egregi italiani che allora prestarono il loro concorso a quest'opera tanto lodata.

Sono più di cent'anni che il sistema funziona, e come ebbe origine nel ducato di Milano, che allora era autonomo e non era provincia di governo straniero, così fu accolto e mantenuto dalla repubblica cisalpina, che pure aveva la smania d'imitare tutte le leggi che venivano dall'invaditrice sorella repubblica francese, e fu mantenuto da quell'altra repubblica o quasi monarchia che fu la repubblica italiana sotto la Presidenza del General Bonaparte; e fu mantenuto dal regno d'Italia tanto lodato per le ottime sue istituzioni, e quindi sicuramente

non fu disdetto ma mantenuto anche dal governo austriaco quando la forza delle armi ce lo riportò nel 1814, appunto perchè trovava in quelle provincie un eccellente sistema che in tutte le altre provincie sue nè era, nè poteva essere applicato.

Ripeto che nell'appoggiare l'articolo primo io non intendo di entrare nel merito di tutta legge; non intendo di purgarla da quelle accuse che giustamente le furono fatte; intendo solamente che il Senato coll'adottare l'articolo primo, qualunque poi sia la sorte della legge, dimostri di voler consacrare questo sistema di esazione per mezzo di agenti governativi dello scosso come del non riscosso, come si vuol dire, affinché, all'evenienza, se la necessità lo richiede, possa servire di base ad un altro progetto che in altra legislatura fosse sottoposto alle deliberazioni del Parlamento.

Sicuramente (non posso pretermettere questa osservazione) il sistema dev'essere coerente, e adattato a questo principio. È da vedersi come ben funzionasse negli altri paesi con certi amminicoli, con certe regole applicate, giacchè il solo principio circondato di disposizioni che non vi fossero perfettamente armoniche potrebbe perdere tutto il suo valore. E così per limitarmi a pochissime cose io dirò che non so se per ottenere il vantaggio che il sistema dell'articolo primo si propone sia più utile mezzo di tenere gli agenti di esazione come impiegati governativi anzichè semplici appaltatori.

Dirò prima di tutto, che non così aperta sarà la concorrenza con questo mezzo come sarebbe nel sistema di appalto.

Sicuramente la concorrenza può giovare affinché il peso dell'esazione, l'aggio dovuto agli esattori, riesca meno grave che sia possibile a sollievo dei contribuenti. Farò poi osservare che nel progetto di legge la nomina degli esattori va soggetta a gravissime difficoltà.

È detto che saranno da preferirsi per esattori i ricevitori attualmente in esercizio per quali si propone una dilazione per la cauzione, non senza qualche pericolo pel pubblico erario.

Ma in altri luoghi la legge dice che potranno i Comuni di un mandamento proporre essi stessi un esattore; altrove si dice che l'esattore dev'essere scelto di concerto coi ricevitori provinciali.

Ora io non so come in pratica tutti questi diversi modi si potranno combinare e non ne nasceranno gravissime complicazioni. Non dirò di più sul merito della legge, dacchè il Senato ha già sentito tanti valenti oratori nella seduta d'ieri.

Mi limito a conchiudere pregando il Senato ad approvare l'articolo primo, sempre ben inteso che con ciò non voglio farmi propugnatore dell'intero progetto di legge, e nemmeno dell'articolo come materialmente redatto; intendo solo che il Senato coll'approvare questo articolo voglia approvare il sistema cardinale della legge, cioè l'esazione col metodo del versamento a giorno fisso nella cassa dello Stato, sia che l'esattore abbia o non riscosso la somma dai contribuenti.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per fare una semplice dichiarazione.

Le importanti osservazioni che furono fatte nel seno dell'Ufficio Centrale dagli onorevoli membri che presero parte alla discussione, giudici competentissimi ed autorevolissimi in tutte le materie, ma principalmente in modo certamente luminoso in materia finanziaria, mi convinsero che questa legge era veramente in molte parti difettosa, mi convinsero della necessità di portare a questa legge importanti modificazioni ed emendamenti, e con piena convinzione io mi associò a tutte le osservazioni ed ai voti emessi dall'Ufficio.

Le mie convinzioni non sono cambiate; ma non per questo, ora che viene in discussione semplicemente l'articolo primo intendo di disconoscere il principio fondamentale di questa legge, ed io credo che questo principio possa ammettersi.

Dichiaro che non disdico le prime mie convinzioni ed ammetto oggi come in passato che questa legge ha bisogno di importanti riforme e modificazioni e non disdico il voto emesso dall'Ufficio, ma in quanto all'articolo 1 che contiene, diremo, il principio fondamentale di questa legge, io non ho difficoltà di dichiarare che lo ammetto, e quindi per parte mia darò voto favorevole ad esso.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Ho chiesto la parola per chiarire un apparente dissenso che pare esistere tra l'opinione emessa dall'onorevole mio amico e collega Lauzi e quanto io ho asserito ieri, cioè che la legge di cui parliamo pella riscossione delle imposte era accettata in Lombardia, quale portata di una forza superiore, ma che non era conforme alle giuste esigenze del censito; dissi che era bensì utile al fisco per i suoi effetti troppo risolutivi, e sostengo ancora la medesima proposizione. La differenza fra le mie asserzioni e quanto dice l'onorevole Lauzi sta in ciò, che egli piglia a considerare le cose soltanto sotto l'aspetto del principio degli esattori adottato anche colla legge in esame in questo momento; mentre io nel chiamar quella legge del 1816 esorbitante, aveva riguardo a tutto il disposto della legge medesima, vale a dire alle prescrizioni sulle esazioni, sugli interessi, sul modo delle espropriazioni e sopra tutte le altre discipline esose ed esorbitanti.

Spiegato ed anche giustificato questo dissenso, io mi permetto di chiamare intorno a questo articolo l'attenzione del Senato; e prima di tutto quando il Senato, come ha deliberato, ne passi alla votazione, io ne chiedo la divisione.

Questo articolo contiene due principii, uno si è quello sull'esazione cioè se questa debba farsi per mezzo di esattori, l'altro che si debba dare l'inesatto per l'esatto; credo che la divisione non mi si possa negare.

Giacchè ho la parola poi mi permetto di fare una

domanda al signor Ministro; se nel corso di questa legge, ammesso che il primo articolo venga accettato, si proporranno emendamenti, e venga alcuno di essi accettato, se ne sarà il caso, la legge tornerà essa all'altro ramo del Parlamento? noi siamo in questo bivio al quale il Senato pur troppo si vede costretto quasi ogni anno in fine de' suoi lavori, ed in quest'anno più assai abbondantemente che negli altri, perchè abbiamo quasi 40 leggi che votiamo col dubbio o di infirmare lo andamento della cosa pubblica o di doverle passare, dirò, come ufficio di trasmissione. A questo inconveniente io crederei che si sarebbe potuto ovviare qualora si fossero prodotti al Senato alcuni dei progetti di legge alternatamente coll'altro ramo del Parlamento. Ciò dico unicamente per chiamare l'attenzione su questo fatto, onde nell'avvenire possa essere risparmiata a questo illustre consesso una posizione che non credo molto normale, e che pare tale alla maggior parte dei Senatori che se ne stanno lontani; e rendono le sedute scarse e monche.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io anzitutto prego il Senato di credere che niuno certamente deplora più del Ministero quando testè accennava l'onorevole Senatore Martinengo, cioè che sieno presentati tanti progetti di legge a questo ramo del Parlamento senza avere uguali facilità che sieno nuovamente esaminati dall'altra Camera. Ma il Senato ben sa che questo avviene per una circostanza veramente straordinaria, per cui si capisce benissimo che l'andamento delle discussioni parlamentari non possa procedere come negli altri anni.

Ripeto che niuno deplora più del Ministero questa condizione di cose, imperocchè egli è evidente che nella discussione delle leggi tutte le volte che si ravvisa opportuna e ragionevole una qualche modificazione, il Ministero l'accetta.

Io credo però che le circostanze attuali, non siano ragione per cui non si debba procedere alla disamina delle leggi, ed anche alla emendazione delle medesime; imperocchè egli è chiaro che un gran passo è fatto sul giudizio delle questioni di principio che le leggi contengono allorchando i due rami del Parlamento hanno convenuto nell'adozione di qualcuno di quei principii.

Si dirà: ma una legislatura nuova è libera di adottare principii interamente diversi.

Questo è verissimo, ma credo che non si possa disconoscere che quando un principio ebbe il suffragio di due assemblee così autorevoli, è evidente che esso abbia molti motivi per sè, è evidente che la nuova proposta che l'amministrazione dovesse fare al nuovo Parlamento deve informarsi al principio medesimo, ed è evidente ancora che la discussione di queste leggi riuscirà molto più spedita quando sia fatta una seconda volta.

Credo poi che non manchino esempi per seguire

questo modo di trattare le leggi. Mi basterebbe ricordare le modificazioni al Codice penale come già diceva ieri; mi basterebbe citare anche una occasione più recente, cioè quella relativa al sequestro degli stipendi. Il Senato credette opportuno di fare alcune modificazioni, e le ragioni addotte dall'Ufficio Centrale furono tante, che il Ministero non ha potuto non riconoscerne la ragionevolezza.

Ma non è men vero però che furono sanciti alcuni principii i quali serviranno di norma all'amministrazione.

Anche relativamente alla legge ora in discussione io ho convenuto nel seno dell'Ufficio Centrale, che mi fece l'onore di chiamarmi, che veramente talune modificazioni tornavano per avventura opportune; aggiungerò ancora che anche io ho combattuto, non sempre con felice successo, nell'altro ramo del Parlamento, perchè alcuni punti della legge fossero diversamente redatti, o avessero ordinamento diverso da quello che hanno attualmente. Ma io non credo, ripeto, che sia questa una ragione per abbandonare la disamina dell'attuale progetto di legge, perchè è chiaro che i principii i quali fossero dai due rami del Parlamento adottati servirebbero di norma all'Amministrazione sulla condotta che debbe tenere durante le ferie parlamentari, e servirebbero anche di norma per i progetti di legge che deve presentare al Parlamento. Allora è probabile che quando una nuova proposta di legge fosse fatta dinnanzi alla successiva legislatura e che fosse informata ai principii già adottati da queste due assemblee, potrebbe molto più facilmente e speditamente ottenere la sua sanzione.

Quindi io credo che la circostanza straordinaria del trasporto della capitale (per cui le sedute parlamentari avranno termine in quest'anno molto prima degli altri anni) debba essere di scusa sufficiente a siffatta condizione di cose.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non è mia intenzione di ripetere quello che dissi ieri circa ai motivi che indussero l'Ufficio Centrale a tenere la linea di condotta che egli ha adottato.

Non posso però lasciare senza osservazione le cose dette dal mio amico il Senatore Lauzi. Egli andava dicendo che il sistema di dare l'inesatto per esatto è cosa da gran tempo adottata in Lombardia e che produsse utili effetti ed esser anzi una conseguenza del sistema catastale ivi in vigore.

Su questa asserzione io non potrei interamente andare d'accordo coll'onorevole proponente.

Il sistema di dare in appalto tutte le imposte dello Stato, non solo le dirette ma anche le indirette, fu adottato in Lombardia sotto il regno di Maria Teresa precisamente all'epoca in cui si faceva anche la catastazione.

Quel sistema però se non produsse gravissimi inconvenienti quanto all'imposta fondiaria territoriale, ne produsse di enormi quanto all'imposte indirette.

Non fu adunque una conseguenza del sistema del catasto, fu un principio generale che prevalse in allora, quello di dare in appalto generalmente la esazione delle imposte non solo dirette, ma anche indirette.

Si citano ancora in Milano parecchi patrimoni fatti per l'appalto delle imposte indirette delle gabelle, e per gli abusi enormi che si commisero a questo riguardo che sono molto opportunamente denunciati in una memoria del celebre economista Pecchio.

Il sistema poi dell'esazione dell'imposta fondiaria venne modificato in Lombardia più di una volta dopo quell'epoca, e finalmente quello che attualmente è in vigore non data che dalle patenti del 16 aprile 1816

Dunque mi trovo in debito a questo riguardo di rettificare questo punto di fatto.

Quanto infine alla buona prova che si dice aver fatto questo sistema io prego l'onorevole preopinante di non perdere di vista che qui non si tratta più di applicarlo semplicemente all'imposta fondiaria, ma si tratta (e la difficoltà sta qui, prego il Senato di non dimenticarlo) di applicarlo anche all'imposta sulla ricchezza mobile che ha dati affatto differenti da quelli che ha la ricchezza stabile.

Accennato il punto culminante della difficoltà io mi asterrò da ogni dimostrazione ulteriore.

Solamente prego il Senato a prendere in considerazione la diversità che vi è fra l'applicazione relativa all'esazione della imposta della ricchezza stabile e quella relativa all'esazione della imposta sulla ricchezza mobile che non ha esperimento di sorta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Debbo rispondere qualche cosa alle osservazioni fatte dal mio amico Senatore Farina, in quanto che mi accuserebbe di conoscere molto male la storia della provincia nella quale sono nato.

Quando ho parlato del sistema di esazione, ho inteso appunto di parlare di quello, come lo diceva evidentemente tutto il mio discorso, applicato alla imposta fondiaria; non ho mai sognato di parlare del sistema degli appalti di tutte le imposte dirette ed indirette, e specialmente dei dazi delle gabelle. Di questo sistema, non solamente la Lombardia si mostrò malcontenta, vi si rivoltò; ma quegli egregi uomini che allora fiorivano nelle nostre provincie, il Beccaria, il Frisi, il Verri soprattutto, tanto reclamarono, che ne ottennero il cambiamento. E per dimostrare gli immensi ed indebiti guadagni che si facevano dagli appaltatori delle gabelle da cui sorsero i ricchi patrimoni a cui esattamente alludeva l'onorevole Senatore Farina, si cominciò per fare la ferma mista, negli utili della quale entrando come partecipante, il Governo controllava ed invigilava l'amministrazione di questi dazi e gabelle. Fu allora che precisamente si conobbe la necessità di sradicare quel sistema che presso a poco, alla stessa epoca, regnante ancora l'imperatrice Maria Teresa, fu tolto di mezzo.

Spero adunque, che nessuno vorrà credere che io volessi alludere all'appalto generale, io ho parlato unicamente dell'imposta fondiaria. In quanto possa o non possa aggiungersi attualmente con frutto maggiore o minore l'esazione dell'altra imposta diretta (non parlo dell'imposta diretta), ma di quella sulla ricchezza mobile, ciò sarà oggetto di discussione alla quale prenderò o non prenderò parte a suo tempo.

Aggiungo poi essere verissimo, che da ultimo il sistema di amministrazione comunale di esazione delle imposte, era retto colla patente del 1856, che questo portò sicuramente qualche variazione in alcuna parte del sistema d'amministrazione ch'era vigente sotto il regno d'Italia; ma nè sotto il regno d'Italia, nè col sistema delle nuove patenti, nè altrimenti fu mai cambiato il modo d'esazione d'imposta radicalmente, cioè che le imposte dirette fossero esatte da esattori appaltatori, i quali a giorno fisso devono versare le somme portate dai ruoli nelle casse dello Stato.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Alcune cose che io volevo dire, già le ha espresse egregiamente, e meglio di quello che avrei potuto fare io stesso, l'onorevole Senatore Lauzi: aggiungerò solo un'osservazione.

L'onorevole Senatore Farina disse che il sistema portato dalle leggi lombarde fu messo in vigore nel 1760, e riguardava puramente e semplicemente l'imposta fondiaria.

Senatore **Farina, Relatore**. Ho detto anzi il contrario.

Senatore **Casati**... Non il sistema degli appalti, ma il sistema delle esattorie.

Ha fatto riflesso che qui si trattava di applicarlo anche alla tassa sulla ricchezza mobile la quale è fondata su principii totalmente diversi. Io farò osservare esser vero che, in misura molto limitata, era pure applicata alla tassa di mercimonio, la quale era talmente sminuzzata, che per la sola città di Milano le quote erano 7 mila; sopra queste 7 mila quote ci erano quattro mila ricorsi, e si contavano almeno due mila retrodazioni.

Questo si potrebbe applicare alla tassa per analogia della ricchezza mobile. Aggiungerò poi che nei Comuni aperti la tassa detta testatico, stata abolita dal Governo provvisorio di Lombardia, e non più rimessa neppure dal Governo austriaco militare, era pure data in riscossione agli esattori; onde non solo per l'imposta fondiaria, la quale era di facilissima esazione, non essendo che una applicazione per quote sullo scutato, come si chiamava da noi, d'estimo, ma eziandio per l'imposta di mercimonio in piccola scala vi erano le stesse formalità che si fanno adesso per la ricchezza mobile.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola per confermare quanto ho detto.

Dissi da principio, e lo ripeto, che il sistema di dare il non riscosso per riscosso in Lombardia non era una

conseguenza della legge catastale, ma di una legge generale, che si era adottata per tutte le imposte. Quanto poi alla circostanza della tassa di mercimonio messa avanti dall'onorevole Senatore Casati, io non so quanto giovi al suo assunto, perchè avendo egli stesso narrato, che su 7,000 contribuenti vi erano niente meno che quattro mila ricorsi, prova appunto la somma difficoltà di applicare questa legge dove non si tratta d'imposta territoriale.

Io credo perciò che le cose dette da me non sono invalidate dai Senatori, che hanno parlato in senso contrario, che anzi confermano il mio assunto, cioè che vi hanno difficoltà gravissime per questo sistema, le quali sorgono non relativamente all'applicazione sua all'imposta fondiaria, ma relativamente alle imposte personali, alle imposte che non hanno nello stabile un fondo certo di percezione.

Senatore **Pernati**. Desidererei votare quest'articolo secondo la proposta del Ministero, ma bramerei prima una spiegazione.

Quanto alla prima parte del sistema, degli esattori nominati dal Governo, io credo che il Ministero ha ragione, perchè divido pienamente l'opinione di coloro, che credono che un sistema di esattori organizzati dal Governo sia molto migliore, che un sistema di esattori, che siano semplici appaltatori, semplici speculatori.

Infatti l'esazione affidata ad agenti governativi può avere luogo, credo, con minore dispendio, in quanto che i medesimi hanno una carriera cui aspirano e che li porterà innanzi con loro vantaggio personale, mentre gli appaltatori esercitano tali appalti senza altro motivo che il guadagno presente. Credo convenga ancor meglio ai contribuenti, in quanto che qualunque abuso si possa introdurre, se si tratta di impiegati del Governo, può facilmente ripararsi, non ugualmente può essere riparato trattandosi di appaltatori che non sono egualmente dipendenti.

Ma se ammetto questo sistema per quanto riguarda gli esattori governativi, non sono d'uguale avviso che sia attuabile con effetto vero l'altra parte del sistema di questa legge, colla quale si obbliga l'esattore di dare l'inesatto per esatto nella conformità dei ruoli spediti dall'Amministrazione. Non credo coll'onorevole Senatore Farina, che questo inesatto per esatto possa darsi ugualmente per l'imposta diretta fondiaria, come per l'imposta non fondiaria, ossia per la tassa sulla ricchezza mobile. Quanto alla fondiaria è cosa chiara, nè è una novità per queste provincie.

Noi avevamo il sistema lombardo prima della rivoluzione: allora avevamo il così detto tasso regio.

Il Comune doveva rappresentare al Governo l'imposta dovuta allo Stato; e doveva pensare ad esigerla e pagarla, e perciò dava in appalto l'esazione di questa imposta insieme alle sue proprie.

Questo era il sistema prima della rivoluzione, che fu abbandonato dopochè intervenne il sistema francese, ossia degli esattori governativi, che fu mantenuto per-

chè si trovò migliore, perchè presentava maggiori garanzie, rispettava meglio gli interessi dei contribuenti e riusciva anche preferibile dal lato amministrativo per riguardo allo Stato. In sostanza abbiamo già il carico dell'inesatto per esatto, cogli esattori stipendiati e da questo lato non si introdurrebbe una grave modificazione al nostro sistema attuale. Infatti non vi può essere difficoltà di dare l'inesatto per esatto, per l'imposte fondiaria, e perchè? Perchè si tratta di un'imposta reale, e l'esattore per poco che usi di diligenza non può mai essere perdente, ha il fondo che paga, il fondo non gli sfugge; dunque è naturale che egli può essere caricato di tutto l'ammontare dell'imposta, giacchè la sua esazione non può mancare. Ma per l'imposta sulla ricchezza mobile non si può dir lo stesso.

L'onorevole predecessore del signor Ministro Sella ha voluto che questa imposta sulla ricchezza mobile si ripartisse per contingenti. Ma è imposta di contingente? No, non è imposta di contingente, se il Comune non deve pagarla intieramente, come accadeva pel canone gabellario, che il Comune, esatto o non esatto, doveva versare allo Stato. L'imposta sulla ricchezza mobile, benchè si dica di contingente, non lo è, perchè il Comune è bensì caricato di una somma per quel titolo, ma non ha l'obbligo di versarla nelle casse dello Stato.

Questo contingente viene ripartito e ricade sui contribuenti, i quali sono debitori, essi individualmente, verso lo Stato. Ora se non si trova modo di esigere, se la materia imponibile manca, evidentemente questo contingente sparisce. Dunque non è imposta di contingente e si risolve in una imposta personale. Infatti dove andrà l'esattore per esigere? Necessariamente bisogna che si diriga alla persona che ha dei capitali, dei redditi non fondiari, se la persona se ne va l'esattore non può più coglierla, e l'esattore resta perdente pella forza delle cose, per quanto diligente esso sia.

Come dunque si può all'imposta sulla ricchezza mobile applicare questo sistema dell'inesatto per esatto? perciò domando io al signor Ministro, crede egli di poterlo efficacemente per essa introdurre? evidentemente se si vuole che abbia effetto tale sistema, non si può ottenerlo che pella possibilità del contabile di pagare od almeno anticipare le quote inesatte non solo, ma anche le inesigibili; dunque bisogna venire a trovare non più un esattore il quale rappresenti unicamente le somme che devono i contribuenti e che egli possa esigere facendo le diligenze che deve fare un buono e sollecito agente del Governo. Egli sarebbe debitore di una somma che non ha esatto e che non può esigere, epperò bisogna che sia non più un esattore, un rappresentante del Governo, ma bensì che sia un banchiere, uno speculatore e talvolta, temo troppo, sarebbe un usuraio con dei capitali disponibili per rimborsarsene con largo profitto.

Quando un esattore si trovasse spinto a rimettervi

del suo, se dovrà avere a carico suo questi rischi, egli non si contenterà di quei compensi che la legge gli dà, o quanto meno procederà con rigore ed in un modo non abbastanza regolare, ed anzi io credo che degli abusi se ne avranno certamente. Degli abusi si erano introdotti troppo facilmente e sono notorii nelle esazioni fatte per appalto delle stesse imposte dirette, e, come già vi accennava l'onorevole Farina, si fecero dei patrimoni per parte degli esattori. Dirò che alcune disposizioni che veggio proposte ora, ebbero in altri tempi e durante il primo regno d'Italia lo stesso risultato di spogliare i contribuenti ed arricchire gli esattori delle imposte. Ed io posso accertarlo perchè appartengo ad una provincia che faceva parte di quel Regno e ne conobbi alcuni di siffatti casi. Avendo all'opposto amministrato varie provincie al di qua del Ticino, non ho mai sentito dire d'esattori che abbiano coll'esercizio del loro impiego potuto arricchirsi.

Mi pare dunque che sia meno prudente d'introdurre un sistema che non si può applicare, senza almeno gravi pericoli, alle imposte non fondiarie col carico dell'inesatto per esatto.

Evidentemente non si può pretendere da un uomo che dia per esatto quello che non è esatto, quando assolutamente non può esigere, quando l'imposta gli sfugge.

Questi sono i miei dubbi, epperò domando al signor Ministro se egli crede veramente di poter garantire, o che non sia lettera morta, l'obbligo di dare l'inesatto per esatto, oppure che non si traduca questa frase in una vessazione gravissima per contribuenti, e se egli mi dimostra ciò, io voterò volentieri quest'articolo della legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Pernati mentre per una parte riconosce che il sistema dell'inesatto per esatto si possa senza troppo gravi inconvenienti applicare all'imposta fondiaria, teme invece che gli inconvenienti siano troppo rilevanti allorchando si tratta di applicarlo alla ricchezza mobile.

Ma io vorrei anzitutto osservare che se noi guardiamo l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, è certo che essa ha piuttosto carattere d'imposta sulla persona che d'imposta sulla materia, come la imposta fondiaria; per cui, come osservava l'onorevole Pernati, non venendo meno la materia, prescindendo dalla persona, l'esattore può sempre trovar modo di rifarsi dell'imposta che egli deve anticipare del proprio alla pubblica finanza. Dovrei però osservare che una parte notevolissima dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile non è meno reale di quello che lo sia la fondiaria, imperocchè l'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile si applica prima sopra i redditi di capitali in cui non intervenga l'industria dell'uomo, secondo sopra redditi di capitali in cui si associa l'opera umana, terzo finalmente sopra redditi i quali non abbiano bisogno di

capitali propriamente detti, e che si fondano essenzialmente sopra l'operosità e sopra il lavoro personale.

Ora io credo che l'onorevole Senatore Pernati vorrà riconoscere meco che fintantochè si tratta di redditi provenienti da capitali senza l'intervento dell'industria dell'uomo, quella è un'imposta non meno reale di quello che possa esserlo l'imposta fondiaria; e per conseguenza se noi prendiamo un credito ipotecario od un reddito di un capitale, è evidente che in tal caso esiste anche la materia. Nei casi poi in cui noi abbiamo redditi misti....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze cioè provenienti da capitali e dall'industria, in questi casi, se non per tutto il reddito, per una parte almeno di esso, rimane pure il capitale che concorre a produrlo.

Ma l'obbiezione reggerebbe interamente per i redditi provenienti solo dall'industria dell'uomo.

Convengo benissimo che nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile le quote inesigibili prenderanno una proporzione più ragguardevole che nell'imposta fondiaria, imperocchè per questa saranno meno frequenti i casi in cui venga a mancare la materia imponibile, quali sarebbero, come ieri dicevo, un fondo portato via dallo straripamento di un torrente, o un edificio distrutto da un incendio; mentre invece per le varie contingenze inerenti alle cose industriali avvengono più di frequente le cessazioni di redditi, e quindi le rimissioni di imposte.

Ma prescindendo adesso dalla questione delle quote inesigibili, io domando se sarà in generale molto più difficile la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, o quella per l'imposta fondiaria?

Se noi parliamo di industrie cospicue, la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, sarà anzi più facile che l'imposta fondiaria. Se parliamo di persone che abbiano dal loro lavoro redditi abbastanza considerevoli, anche in questo caso la riscossione non sarà malagevole.

Del resto quale è il movente principale, che induce il contribuente alla puntualità col sistema dell'inesatto per esatto?

Non nascondo che la puntualità del contribuente ha la sua principale causa nelle multe certo non lievi, che con questo progetto di legge sono comminate al contribuente moroso. Per cui è evidente, e il contribuente lo sa, che quando un esattore si trova nella condizione di dover alla scadenza dalla legge prefissa pagare all'erario l'imposta, ed anticipare un capitale per quelle parti d'imposta non ancora riscosse, è evidente, dico, che egli debba, nell'applicazione delle multe, essere veramente inesorabile per non esporsi gratuitamente ad un danno.

La legge poi dà guarentigia all'esattore per procedere anche contro coloro che fruiscono dei redditi di ricchezza mobile coll'azione sui mobili, escluse le rendite del Debito Pubblico, cui ieri alludeva l'onorevole Se-

natore Farina; dimodochè in complesso, se si piglia la situazione complessiva dell'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile, sia che si guardi alla parte d'imposta che gravita su dei capitali, per i quali non concorre la mano dell'uomo, sia che si guardino i redditi misti per cui concorre il frutto dei capitali e la mano dell'uomo, sia infine che si guardino i redditi esclusivamente dovuti all'operosità umana, quando questi sono cospicui, credo che non si tarderà a riconoscere che la riscossione di queste imposte non sarà più malagevole dell'imposta fondiaria.

Aggiungo che una parte notevole degli industriali ha l'abitudine del pagamento di cambiali a scadenze fisse, onde non credo che per questa classe di cittadini vi debbano essere maggiori difficoltà nel pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile, di quello che possa esservi per i proprietari di fondi stabili. Anzi credo che se consideriamo bene alla situazione di queste due classi di cittadini, cioè dei proprietari di fondi, e degli industriali che ricavano un frutto dalla propria operosità, dovremo riconoscere che mentre il proprietario di beni stabili non ha sempre disponibili i capitali, se non vende i frutti della terra, invece l'industriale che ritrarrà a scadenza determinata il frutto de'suoi capitali e dell'opera sua, avrà più agevolmente dei fondi a propria disposizione.

Convengo anch'io che quando si tratta di redditi non cospicui relativi all'opera dell'uomo, allora sarà il caso di quote inesigibili maggiori di quelle per la fondiaria, ma questa è una parte meno importante del complesso dei redditi della ricchezza mobile.

Io poi chiedo, o Signori, l'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile si riscuoterà più facilmente per mezzo dell'impiegato governativo il quale non risponde dell'inesatto per esatto? Non basta che gli oppositori accennino agli inconvenienti che dall'applicazione di questo principio possono derivare, ma a mia volta io chiederò loro: hanno essi la convinzione che questa imposta si riscuota con maggior sicurezza ed utile del fisco, allorquando non si applica il principio dell'inesatto per esatto?

Senatore **Aiferi**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io ho il profondo convincimento che i danni della finanza sarebbero molto più gravi quando si adottasse un principio contrario.

Sta bene che nel regolare di poi le quote inesigibili si comprenderanno i vari casi di cui devesi tenere conto; si darà uno scarico ai contribuenti ed agli esattori; ma in tesi generale credo che l'esazione si farebbe molto men bene con una legge la quale escludesse il principio a cui s'informa il progetto attuale.

Io per conseguenza all'interpellanza dell'onorevole Senatore **Pernati** conchiudo che specialmente per la ricchezza mobile sia migliore una legge di riscossione dell'imposta fondiaria sul principio dell'inesatto per esatto.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore

inscritto, darò notizia al Senato di un emendamento trasmesso al Banco della Presidenza dall'onorevole Senatore **Martinengo**, il quale consisterebbe nel surrogare alle parole *imposte dirette* le parole *imposte prediali*.

Secondo quest'emendamento, l'articolo direbbe così:

« La riscossione delle imposte prediali verrà fatta da agenti dello Stato, detti esattori, che per ciascun mandamento ne assumono ecc. ecc. »

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ho preso la parola per far sentire all'onorevole signor Ministro che io credo che egli vada grandemente errato, quando crede che vi sia l'identica sicurezza di essere pagati dai debitori dell'imposta sulla ricchezza mobile, come di essere pagati dai debitori dell'imposta territoriale e fondiaria.

Il pagamento dell'imposta fondiaria è assicurato con un'azione reale. Ora tutti sanno che questo costituisce la massima delle assicurazioni di pagamento che si conoscano; invece l'imposta mobiliare non è assicurata che da un'azione personale. Evidentemente adunque dista immensamente la sicurezza dell'una da quella dell'altra.

L'onorevole signor Ministro andava dicendo: ma guardate; un credito verso un tale specialmente se ipotecario, è sempre un credito. — Ottimamente. — Ma il credito che oggi possiede Tizio, per cui egli è tassato, se domani lo vende a Sempronio non v'è più niuna garanzia per il creditore dell'imposta. E perchè? perchè non vi è azione reale dell'esattore su quel credito, una volta che quel credito sia trapassato in altre mani.

Dunque in questo caso evidentemente distiamo di gran lunga dalla sicurezza dell'imposta prediale, la quale gravita il predio presso chiunque esso passi. Tizio vende il credito, ma debitore resta la persona; ma la persona spogliata del credito che prima possedeva, non presenta più quelle garanzie di prima; quindi chi ne viene a perdere è quello che era creditore dell'imposta.

Lo stesso si dica dell'esercizio delle industrie: sta bene che molte volte le industrie durano, e troviamo delle case di commercio, troviamo delle società che durano da secoli; ma abbiamo viceversa delle società, delle case di commercio che falliscono di giorno in giorno, e la tassa imposta a costoro dopo un fallimento correrà tutte le sorti del fallimento medesimo. Quindi anche a questo riguardo è ben diversa la sicurezza che presenta l'imposta territoriale da quella che presenta l'imposta della ricchezza mobile.

Veniamo ai salari, veniamo alle piccole quote. Il salario, lo stipendio di un individuo, se l'individuo si ammala, se muore, non si può più percepire. Abbiamo mostrato che le piccole quote non presentano nessuna garanzia.

Dunque è evidente che ci sarà una somma difficoltà per essere pagati di queste imposte.

L'onorevole signor Ministro ci diceva: ma non credete in fine che sarà più vantaggioso per il Governo il dare in appalto quest'esazione che non il lasciare semplicemente un incaricato sotto la direzione del Governo per farla?

Ebbene io risponderò francamente al signor Ministro che credo che l'appalto non convenga. Se mi parla della ricchezza territoriale forse gli dirò di sì; se mi parla delle altre gli dico di no.

Crede egli che gli esattori abbian la voglia di venire a fare un regalo al Governo? Se lo crede, si levi di grazia quest'idea dal capo, perchè chi si assoggetta ad un onere prende le sue precauzioni per non perderci; e quando sa che vi è una quantità d'imposta che egli deve pagare e che non è certo di riscuotere, egli naturalmente calcola di non fare questo servizio se non per premio o compenso molto maggiore, il qual premio comprende quella quota, dirò così, di assicurazione che gli è dovuta per i rischi che corre.

Questo è ben chiaro, e succede in tutte le contrattazioni della vita umana; e l'onorevole signor Ministro è troppo versato in questa materia per contestarmi siffatto principio.

Dunque uno che ha contro di sé la probabilità di vedere una gran parte delle quote di imposte che gli sono dovute, e che egli dovrà pagare senza potersi rimborsare delle stesse, naturalmente calcola di fare in modo che il suo capitale non sia mai esposto, e quindi calcola sopra un premio di assicurazione che lo metta al coperto. Per conseguenza, in ultima analisi, chi perde viene ad essere il Governo, viene ad essere lo Stato.

Prendiamo ad esempio precisamente il testo di questa legge. Ma come vuole il signor Ministro, come io diceva ieri, che un esattore si assoggetti a dover fare ogni sei mesi dei pignoramenti per 50 centesimi di debiti, che gli porteranno un centesimo di compenso? Come diamine non vuole che calcoli che una quantità di questi pignoramenti resteranno infruttiferi perchè non vi saranno mobili da pignorare, o che pure, quand'anche riesca a pignorare qualche mobile, egli non avrà per questi atti di pignoramento che fa, che 1 centesimo o due? Ma evidentemente egli dirà: sopra i pignoramenti che sono obbligato a fare ci perderò cinquanta centesimi, duecento lire tutti i semestri; e quindi dirà, ma io, il servizio, signor Governo, non ve lo posso fare, perchè bisogna che calcoli che tutti i semestri avrò queste spese. Quindi vorrà più alta quella retribuzione che chiederà per fare l'ufficio suo.

Concludo che anche sotto questo aspetto, se mi si parla dell'imposta della ricchezza territoriale, credo che l'appalto, in genere cattivo, tuttavia possa essere finanziariamente conveniente: ma se mi parla della ricchezza mobile, io dubito moltissimo e inclino a cre-

dere che non sia conveniente niente affatto, nemmeno finanziariamente.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Signori Senatori: mi rincresce aggiungere discorsi a discorsi, ma il mio sarà almeno brevissimo: io non intendo a far altro che rispondere ad una quasi interpellanza indirizzata dal signor Ministro delle Finanze a quelli che chiama opposenti. Non so se propriamente si possono dire opposenti coloro che non hanno punto condannato il principio al quale si informa la legge; ma hanno invece creduto difettose le disposizioni che debbono renderla praticabile.

L'onorevole Ministro diceva a questi supposti opposenti: Ma se voi credete difettoso, pericoloso il sistema che è proposto nel progetto di legge, quello di dare l'incasso per l'esatto, qual altro sistema proponete in sua vece, il quale meglio corrisponda alle necessità ed alle esigenze almeno che sono proprie della tassa sulla ricchezza mobile?

E qui prendo occasione per rispondere all'onorevole signor Ministro e per meglio spiegare il concetto dell'Ufficio Centrale, che fin ora mi pare non sia stato inteso.

L'Ufficio Centrale (almeno la sua maggioranza, poichè chi costituiva la minoranza colla solita sua lealtà ha spiegato le opinioni sue) ha creduto che il progetto di legge presentato, non parendogli accettabile dal Senato nella forma che esso aveva, potesse dar luogo ad un vero beneficio non solo per il Ministero, ma per tutto il paese. E in qual modo? In questo: che non avendo corso come legge il progetto medesimo, rimanevano in vigore le legislazioni attuali, e così invece di doversi impegnare, come ora farebbe, *a priori*, il signor Ministro potrebbe poi giudicare *a posteriori* se fosse buono o no il sistema proposto quando l'esperienza ne avesse meglio chiarite le pratiche conseguenze.

Io non voglio pregiudicare nè l'uno nè l'altro sistema, io veggio veramente che il difetto della legge quale è stata proposta nasce da quella condizione di cose a cui accennava ieri lo stesso Ministro quando diceva: Ma nell'altro ramo del Parlamento questa legge è stata lungamente, con maturità e con gran corredo di cognizioni discussa: che volete? ognuno aveva una specie di pregiudizio, ognuno era sotto l'impressione di quel sistema che aveva veduto attuare intorno a sé, e che si era abituato a credere il migliore; che avviene in simili casi? avviene che bisogna poi una volta finirla e venire ad una specie di transazione, e il più delle volte si uccide il capro emissario carico dei peccati di Israele e si divide il beneficio fra tutti gli altri.

Così è stato; si è portato nel progetto sul quale stiamo deliberando una parte del sistema lombardo, una parte del sistema toscano ed una parte del sistema napoletano, ma si è egli portato tutto quanto era pes-

sibile portare? Io lo lascio decidere dal Ministero e dal Senato.

Dunque il concetto dell'Ufficio Centrale non era punto una condanna assoluta, come forse si potrebbe indurre dalle parole pronunciate ieri dall'onorevole Ministro delle Finanze, non era una condanna assoluta del sistema dell'inesatto per l'esatto; anzi l'Ufficio Centrale al quale forse non si è mostrata la riconoscenza che in certa maniera gli era dovuta, ha speso il suo tempo, i suoi studi, l'opera sua in procurare, per quanto gli fosse dato, di migliorare il progetto e presentar gli emendamenti che secondo gli pareva potessero rendere la legge accettabile al Senato e di una migliore e più pratica esecuzione.

Arrivato ad un certo punto e quando già era evidente che emendamenti non erano accettabili se non colla condizione che la legge per ora non avesse corso; arrivato, dico, a questo punto e vedendo che molto rimaneva a fare, dopo essersi assai affaticato, l'Ufficio ha preso a deliberare che cosa gli rimanesse a fare. E il risultato di questa deliberazione fu di non proseguire oltre un lavoro che superava le sue forze e le condizioni dell'essere suo e quindi di proporre al Senato, come ha proposto, un ordine del giorno, il quale, credo che niuno dei signori Senatori componenti l'Ufficio consideri come una vera conclusione positiva ma piuttosto come una dimostrazione la quale tendeva a dar tempo all'onorevole Ministro di pensare se meglio gli convenisse provocare una discussione solenne ed un voto, ovvero di ritirare la legge per riservarsi di ripresentarla in altri termini. Con questo sistema, lo ripeto, egli aveva per sé e per il paese intero il beneficio dell'esperienza non più *a priori a posteriori*, cioè dopo uno sperimento sufficiente o almeno quale si poteva sperare più lungo in seguito al male avrebbe poi proposto un nuovo progetto conformato alle condizioni delle cose ed all'esigenza delle varie imposte.

Presidente. Come ho annunziato al Senato l'onorevole Senatore Martinengo ha proposto di surrogare nell'articolo 1 le parole *imposte prediali* alle parole *imposte dirette*. Domando al signor Senatore se ha intenzione di sviluppare il suo emendamento.

Senatore Martinengo. Io non sarò per abusare della pazienza del Senato col ripetere gli argomenti che si sono svolti assai chiaramente finora e per cui ho proposto quell'emendamento; dirò soltanto che l'ho proposto nella certezza che verrà accettato anche dal signor Ministro delle Finanze poichè può dare una traccia di quella specie di principii dei quali il Senato intende dover essere informata questa legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi duole di venir meno alla quasi certezza dell'onorevole preopinante, che io potessi cioè accettare questo emendamento.

Infatti, o Signori, di tutti i partiti che si potessero prendere credo (mi perdoni l'onorevole Martinengo la

franchezza) il peggiore sarebbe questo di adottare nella stessa località, un sistema per l'imposta prediale ed un altro per quella sulla ricchezza mobiliare.

Capisco i dubbi, le esitanze dell'Ufficio Centrale nella disamina di questa questione; intendo perfettamente come esso forse non abbia trovato perfetta nessuna delle leggi ora vigenti in Italia su questa materia, e nemmeno sia stato contento del complesso del progetto attuale; ma ad una conclusione bisogna pur venire. Sono cinque anni che l'esperienza cui alludeva l'onorevole Senatore Alfieri si va facendo....

Senatore Alfieri. Per quanto alla ricchezza mobile non è che del 1864.

Ministro delle Finanze. Si fece nelle Antiche Province e nella Lombardia per le patenti; qui per la tassa personale e mobiliare; ma io prego l'Ufficio Centrale a voler considerare che anche le leggi attuali (come aveva l'onore di accennare nella tornata di ieri), sono imperfette e in qualche parte lasciano disarmonato il Governo; e in tutti i casi sono poi assolutamente imperfette rispetto alla nuova imposta sulla ricchezza mobiliare.

Come volete, o Signori, che una legislazione fatta nelle provincie meridionali in cui non si aveva altra imposta diretta che l'imposta fondiaria, e non si pensava all'imposta personale, nè alla mobiliare, nè alla imposta delle patenti, nè a quella sopra i proventi personali, ecc.; come volete che quella legge si attagli alla riscossione di una imposta così diversa come quella sui redditi della ricchezza mobile.

Senatore Alfieri (interrompendo). Ha ragione.

Ministro delle Finanze. Godo nell'udire che l'onorevole Senatore Alfieri mi dia ragione, dunque vuol dire che è dimostrata la inutilità di questo esperimento.

Evidentemente sono leggi che non contemplan questi casi e per conseguenza non so quale significato potrebbe avere la esperienza alla quale alludeva testè l'onorevole Senatore Alfieri. Io prendo atto della dichiarazione da lui fatta che non sia egli veramente opposto ai principii di questa legge; e debbo dichiarare che io non sapeva come si fosse pronunciata nell'Ufficio Centrale una minoranza la quale non accettava, ed una maggioranza che non era aliena dall'accettare, i principii ai quali la legge si informa. Ora io cambierò linguaggio e non userò più quel vocabolo di opposenti che all'onorevole Senatore Alfieri parve men conveniente. Ma quello che ripeto, o Signori, è questo che varii principii noi abbiamo nelle varie provincie.

Or bene, di tanti principii vigenti in questa materia bisogna però trovarne uno per informarvi la nuova legge.

Io non vedo qual giovamento vi sia per la cosa pubblica di continuare nell'attuale condizione di cose. Se l'onorevole Senatore Alfieri crede sia utile il fare degli esperimenti, in questo caso io dico: è meglio fare l'e-

sperimento di un sistema che si possa estendere a tutto lo Stato. Quando questo sistema non dia dei risultati soddisfacenti, si potranno poi farvi dei cambiamenti a talune parti, e anche mutarlo; ma non credo che si debba continuare così senza avere il coraggio dell'iniziativa di un partito sopra questa materia della riscossione delle imposte.

L'onorevole Senatore Alfieri crede che questo progetto sia, in certo modo, un mosaico delle disposizioni esistenti nelle varie legislazioni. Convengo anch'io che non è esclusivamente né il sistema lombardo, né il piemontese, né il toscano, né il napolitano. Per quello che mi riguarda, non posso a meno di osservare che nel progetto di legge da me presentato all'altro ramo del Parlamento il 18 novembre 1862, io proponeva anche allora un esattore mandamentale retribuito in ragione dell'ammontare della riscossione dell'inesatto per esatto. Questo progetto fu in seguito mutato in qualche parte dal mio predecessore, perchè egli ammise doversi benissimo tenere il principio della riscossione in ciascun mandamento, ma rendendone responsabile verso lo Stato un solo esattore provinciale, che provvederebbe a sua cura e rischio alla riscossione.

Tornato poi questo progetto alla Camera, la Commissione eletta credette che fosse più utile tornare alla esattoria mandamentale, combinata però con un sistema di ricevitori provinciali.

Questo principio dopo una lunghissima discussione ebbe il suffragio dell'altro ramo del Parlamento.

Io non dico che sia esclusivamente il sistema lombardo, perchè in Lombardia esiste un esattore in ogni Comune e non in ogni mandamento, per conseguenza vi è una divergenza: si potrebbe discutere ed esaminare, se il Senato lo crede, se convenga meglio l'esattore per Comune o per mandamento.

Pare a me più conveniente alla cosa pubblica un esattore in ogni mandamento anzichè in ogni Comune.

Vi furono poi delle variazioni per ciò che riguarda al sistema dei ricevitori generali e l'organizzazione del servizio del Tesoro; ma questa è un'altra questione, nella quale non mi pare che per utilità della discussione si dovesse entrare per ora.

Furono fatte modificazioni al sistema lombardo, ma io credo che non si debba assolutamente attenersi ad uno qualsiasi degli attuali sistemi vigenti; locchè tornerebbe lo stesso, come già dissi, di porre le sette leggi in un'urna, estraendone una ed estendendo a tutto il Regno le sue disposizioni.

Concludo in conseguenza che in tutte le questioni di unificazione ci troviamo nel bivio di dover dare la preferenza ad una legge o ad un'altra.

Dove si trovarono degli inconvenienti, non si esitò a prendere un partito, ed in generale il partito non fu già di adottare le disposizioni vigenti nelle varie provincie del Regno, ma di adottare un principio, sviluppandolo con quegli emendamenti e quelle modificazioni che sembravano opportune.

Io non vedo per conseguenza ragione alcuna da non dover prendere un partito, perchè in caso contrario la discussione sopra questa materia rimarrà interamente aperta come per lo passato, e torneranno da capo a sostenersi le stesse ragioni. Ciascuno insisterà perchè sia adottato di preferenza il sistema della sua provincia; ed il risultato sarà una legge portata da tre anni davanti al Parlamento, la quale non potè condursi a fine, malgrado che molti egregii personaggi se ne siano occupati, perchè non si ebbe il coraggio di prendere su di essa una deliberazione definitiva.

Invoco essenzialmente dal Senato che si pronuncii sopra il principio contemplato nell'articolo 1.

L'onorevole Martinengo converrà con me che se insisto per questa dichiarazione di principio io non posso poi convenire in tutto quanto si è detto per la riscossione della imposta della ricchezza mobile, non parendomi neppure attuabile che nello stesso luogo vi sia un esattore per l'una, e uno per l'altra delle imposte; mentre poi se veniamo all'atto pratico in generale la media dei cittadini ha redditi delle due specie, cioè di ricchezza mobile e redditi fondiari.

Sono piuttosto rari i casi delle persone che abbiano soltanto redditi fondiari; e benchè a mio credere men rari siano quelli che hanno soli redditi di ricchezza mobile, certamente è frequentissimo anche il caso di chi posseda redditi delle due specie. A me pare che sarebbe un servizio non buono verso a' contribuenti, quando si obbligassero ad andare in due siti e da due persone per pagare due specie d'imposta.

Io prego l'onorevole Senatore Martinengo a rifletterci alquanto, se veramente convenga addirittura qui pigliare una decisione, ed adottare lo stesso sistema per l'una, e per l'altra imposta.

Io credo che allo stato attuale delle cose, il principio contenuto nell'articolo primo meriti la sanzione del Senato.

Presidente. Innanzi tutto interrogherò il Senato per conoscere se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Martinengo è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Onde spiegare all'onorevole signor Ministro che il mio sistema non sarebbe peggiore, devo aggiungere, che io ho chiesto la divisione dell'articolo; la divisione porterebbe che l'esattore potrebbe essere benissimo tenuto all'inesatto per esatto, in quanto alla parte prediale, e potrebbe poi nelle due parti dell'articolo aggiungersi la condizione che per i prodotti della ricchezza mobile, egli non avesse quest'obbligo.

Per il che mi pare che sia stato molto luminosamente dimostrato, che sarà quasi impossibile di avere un esattore anche per i prodotti della ricchezza mobile il quale possa dare l'inesatto per l'esatto, mentre si trova nella quasi impossibilità di avere la certezza di poter

esigere, e per lo meno non vi è parità fra la certezza di esigere la tassa prediale, e quella di esigere i prodotti della tassa sulla ricchezza mobile, poichè questi sfuggono in mille modi.

Persisto quindi nel mio emendamento, qualunque ne possa essere la sorte.

Presidente. Ritengo la proposta fatta dal Senatore Martinengo per la divisione dell'articolo in due parti. Ma siccome il suo emendamento riguarda appunto la prima parte dell'articolo 1, così io dovrò innanzi tutto metterlo ai voti; poi metterò ai voti la seconda parte.

Adunque la prima votazione alla quale dovrò chiamare il Senato, sarà la proposta di surrogare la parola *prediali* alla parola *dirette*.

Senatore **Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Castagnetto ha la parola.

Senatore **Castagnetto**. Io non sono nemmeno nel numero degli opposenti; tuttavia non potrei aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Martinengo appunto per il principio svolto dall'onorevole signor Ministro, cioè che volendosi adottare un modo uniforme d'esazione, conviene adottare un sistema unico, sia per l'imposta diretta, come per l'imposta sulla ricchezza mobile.

Ma venendo al merito dell'articolo primo, osservo che i riflessi fatti dall'onorevole Senatore Alfieri sono talmente savii, che in verità non capisco; come il signor Ministro persista ancora nella sua opposizione. Il signor Ministro ci dice: in faccia a tanti sistemi in vigore nelle varie provincie, potrei adunque estrarre a sorte quale fra di essi io debba adottare per queste imposte. Io posso retorcere l'argomento, e dire al signor Ministro: ma questa è una specie di pressione morale. Perchè egli si trova nell'imbarazzo nel scegliere un sistema, vuol forzare il Senato ad aderire ad un principio il quale è ancora tanto incerto, e del quale non si può conoscere l'esito?

L'imposta sulla ricchezza mobile fu solamente stabilita nel 1864; non è ancora andata in esercizio, non possiamo nulla riprometterci, che questo modo di esazione possa riuscire in pratica tanto per l'imposta della ricchezza mobile, come per le imposte dirette. Dunque se noi adottiamo il principio, questo resta consecrato dal Parlamento, ed è appunto in questa difficoltà, che il Senato si ferma e dice: ma vediamo l'esperienza!

Intanto il Ministero ha diversi modi di esazione. Per quest'anno egli è autorizzato ad esigere le imposte ed ordinarne il modo anche per Decreto Reale. Quando poi l'esperienza avrà insegnato quale sia il modo migliore, allora il Governo sarà nella situazione o di riprodurre lo stesso progetto, o di fare quelle modificazioni le quali crederà meglio convenire.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole Relatore calza perfettamente anche al caso.

Il Ministro considera l'interesse della finanza, e sta bene! Ma bisogna anche considerare l'interesse dei contribuenti, e quest'ultimo posto in contatto con quello

degli esattori può portare perturbazioni di cui non possiamo ancora misurare le conseguenze.

Credo che il partito più prudente sia quello proposto dall'Ufficio Centrale nel suo ordine del giorno, il quale non significava il rigetto della legge, ma lasciava tempo al Ministero di meglio maturarla e conoscerne la portata.

Ministro delle Finanze. Debbo fare una dichiarazione al Senato. Signori, per giudicare su di un sistema di esazione d'imposte, bisogna ricorrere all'esperienza: ne convengo. Ora è fuor di dubbio, ed hanno ragione in ciò coloro, che non chiamerò oppositori, ma si oppongono all'adozione di questa legge, quando dicono che non esiste applicato altro sistema per l'esazione dell'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, che non è stata votata che l'anno scorso.

Ma io dico alla mia volta: per giudicare di un sistema di riscossione d'imposta, vale qualche cosa l'esperienza del passato? Sì o no?

Or bene, vi prego di considerare se tra i sistemi di esazione, che attualmente vigono, siano più convenienti quelli che si fondano sopra gl'impiegati governativi, che non rispondono in proprio dell'esazione delle imposte, ovvero quelli che si fondano sopra un sistema in cui l'esattore risponde in proprio della riscossione.

Dunque, Signori, se volete guardare al risultato della riscossione dell'imposta, non tarderete a riconoscere che si è molto più in ritardo là dove vi ha il sistema dell'esattore governativo, che non nei luoghi dove l'esattore risponde della riscossione.

Per me, Signori, non voglio giudicare delle intenzioni di nessuno, ma debbo ripetere ciò che dissi ieri, cioè che è un singolar modo di accogliere un progetto di legge il dichiarare: noi non ci pronunziamo sopra un principio, ma vogliamo aspettare altro tempo per ciò.

Intanto l'Amministrazione si trova senza una legge che regoli l'esazione delle imposte, e che applichi un dato sistema.

È stato portato innanzi un sistema, che si fonda sopra un principio che può certo essere norma a deliberazioni su progetti futuri. Ma dopo le parole dell'onorevole Senatore Di Castagnetto, non posso a meno di chiamare opposizione bella e buona quella che si fa a questo progetto.

Presidente. Pregho anzitutto il Senato di ritenere che si è deliberato ieri di passare alla discussione dell'articolo 1. il quale contiene il principio fondamentale della legge; quindi faccio istanza ai signori oratori di astenersi il più che sia possibile dal parlare di questa questione che il Senato ha già deciso.

La parola è al Senatore Castagnetto.

Senatore **Castagnetto**. Io prego il signor Ministro, di ricordarsi che io ho dichiarato di non fare opposizione, ma solo di presentare riflessi nell'interesse sia del Governo che dei contribuenti. Egli col dire che la nostra sia una vera opposizione mostra di non avere inteso il senso delle mie parole. Io osservo che questo

sistema dell'appalto fu già sperimentato per le gabelle accensate e credo che non abbia fatto buona prova.

Dunque se alcuni Senatori esitano ad accogliere un principio tutto nuovo e che segnatamente per l'imposta della ricchezza mobile non può presentare alcuna garanzia, il signor Ministro non deve meravigliarsene, o non deve qualificare come opposizione ciò che non è che un compimento del nostro dovere.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Non intendo ripetere quello che ho già detto circa alle intenzioni abbastanza manifestate dall'Ufficio Centrale e più manifeste ancora dopo le cose molto bene sviluppate dall'onorevole Senatore Alfieri. Un punto di fatto solo m'importa di combattere, ed è che non posso ammettere quanto disse il Ministro di Finanze che sia disarmato quanto alla riscossione della imposta sui redditi della ricchezza mobile, mentre l'ultimo articolo della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dà facoltà al Ministero d'attivare la legge con Decreto Reale.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo.

Chi è d'avviso di adottarla, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora procederò a votazione separata sulla 1^a e 2^a parte dell'articolo.

Leggo la 1. parte che mette ai voti:

« La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da agenti dello Stato, detti *esattori*, che per ciascun mandamento ne assumono il carico. »

Chi intende ammettere questa prima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Leggo la seconda parte.

« A tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'incasso per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'Amministrazione. »

Chi è d'avviso di adottare questa seconda parte, si alzi.

(Approvata.)

Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo 1.

(V. sopra.)

Chi è d'avviso d'adottarlo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. In ogni mandamento sarà un esattore il quale, tenendo suo ufficio permanente nel capoluogo, avrà obbligo di recarsi nei centri di popolazione spettanti al mandamento, che saranno fissati per decreto reale dopo intesi i consigli provinciali, onde eseguire la riscossione in uno degli otto giorni che precedono la scadenza delle rate. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo 2.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende adottare il secondo articolo, si compiacca d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Un esattore che contravvenisse al prescritto

dell'articolo precedente non potrà agire contro i contribuenti morosi, senza eseguirne l'adempimento e lasciar trascorrere cinque giorni dalla notificazione di un avviso speciale, sotto pena di nullità di ogni atto, spesa e danni. »

(Approvato.)

« Art. 4. Potrà esservi un solo esattore per più mandamenti dello stesso comune, o per due mandamenti contigui, la popolazione di uno dei quali non ecceda diecimila abitanti. »

(Approvato.)

« Art. 5. Spetta al Ministro delle Finanze il nominare l'esattore, ed in mancanza di questo il delegare un reggente.

» L'esattore potrà avere collettori formalmente riconosciuti e resi noti al pubblico con ordinanza del sindaco del rispettivo comune, i quali, a sua responsabilità, rischio e pericolo, ne compiranno le funzioni. »

(Approvato.)

« Art. 6. Si darà dagli esattori, fra un mese dalla nomina, una cauzione in rendita pubblica all'obbietto immobilizzata, corrispondente ad un terzo dell'imposta fondiaria che deve esigere in un anno intero. »

(Dopo prova e controprova è approvato.)

« Art. 7. La riscossione sarà fatta a semestri maturati colla scadenza 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno.

» Saranno ricevute in pagamento come numerario le cedole (*coupons*) di rendita consolidata, iscritta sul Gran libro del Debito Pubblico, le quali scadono al termine dei relativi mesi sovra indicati. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'esattore non può ricusare la somma che gli si presenta da un contribuente o per conto di un tribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno della scadenza di cui all'articolo 7, o la paghi solamente in parte, sarà assoggettato ad una multa corrispondente al 2 per mille della somma non pagata per giorno durante 25 giorni. »

(Dopo prova e controprova è approvato.)

« Art. 10. Tale multa sarà devoluta a beneficio dei rispettivi esattori. »

(Approvato.)

« Art. 11. Scorsi cinque giorni dalla scadenza di ciascuna rata d'imposta, l'esattore manderà un avviso a ciascun debitore, intimandogli il pagamento entro 20 giorni sotto pena degli atti esecutivi, ed avvertendolo della decorrenza della multa. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Ieri ebbi l'onore di osservare al Senato che nell'articolo 12 vi ha una parola che sarebbe superflua.

Presidente. La discussione si aggira sull'articolo 11.

Senatore Arnulfo. Parlo sull'articolo 11, ma debbo necessariamente richiamare la disposizione dell'articolo 12, stantochè il medesimo è collegato coll'11 per le disposizioni che esso contiene.

Debbo dunque osservare che nell'articolo 12 si dice *l'usciera suddetto*, senza che negli articoli precedenti, e neppure nell'undecimo, si parli d'usciera: evidentemente questa è una omissione nell'articolo 11, poichè chi scrisse l'articolo 12, aveva certamente in pensiero di designare un usciere nell'articolo 11, il che è di necessità assoluta.

Per persuadercene, vediamo quali sono le conseguenze dell'avviso di cui si parla nell'articolo 11.

La conseguenza sono indicate nell'articolo 12, cioè che scaduto il termine di 20 giorni (ed ivi si dice dopo *l'invio dell'avviso*, e si dovrebbe dire dopo *la rimessione dell'avviso*) si procederà all'oppignorazione dei beni mobili.

Ma, Signori, perchè si possa legittimamente procedere all'oppignorazione evitando gli abusi, sono necessarie delle guarentigie; è mestieri che consti in modo non dubbio della consegna dell'avviso alla persona od alla dimora del contribuente e dell'epoca della consegna medesima, onde calcolare la decorrenza del termine dei 20 giorni durante i quali decorre la multa, e trascorsi i medesimi si può procedere al pignoramento. Ora basterà ad un tal fine, l'allegazione dell'esattore, che l'avviso fu inviato in un dato giorno, perchè ne derivino le conseguenze che or ora ho accennate? Così sarebbe se nulla si disponesse nell'articolo 11.

Quindi io proporrei che all'articolo 11 dopo le parole *manderà un avviso a ciascun debitore*, si dicesse, *per mezzo di un usciere da nominarsi dall'autorità amministrativa*. Allora le parole, *usciera suddetto*, di cui nell'articolo 12 avrebbero un significato. Così disponendo, si saprebbe chi è l'usciera che ha il diritto di fare la rimessione dell'avviso che, per il disposto dell'articolo 11, deve contenere l'intimazione di pagare fra giorni 20 e l'avviso della decorrenza della multa, e sarebbe meritevole di essere creduto nelle sue asserzioni: allora il contribuente avrebbe una guarentigia, che non si procederà all'oppignorazione, prima che sia veramente consegnato l'avviso e prima che siano scorsi i 20 giorni.

Se non si facesse tale aggiunta, nascerebbero evidentemente dei soprusi e dei danni gravissimi; dico gravissimi, poichè quando non pagando a scadenza le contribuzioni, non si trattava che di mettere, come si diceva fra noi, il soldato sulle spese al contribuente, il che obbligava al pagamento di una piccola somma per ogni giorno di ritardo, meno male, ma ora si tratta, trascorsi 20 giorni, di abilitare l'esattore senz'altro a far procedere alla oppignorazione dei mobili. Non è al Senato che io debbo dire quali dannose conseguenze derivino per un cittadino, massime se è padre di famiglia, o commerciante, quando si sa nel pubblico che

si è proceduto alla oppignorazione dei suoi mobili. Le conseguenze che derivano da questa disposizione della legge che discutiamo, sono di tale importanza da richiedere imperiosamente che la consegna dell'avviso sia constatata che sia fatta da persona cognita, espressamente nominata dall'Autorità, previe le necessarie indagini sulla moralità di essa e vi sia perciò presunzione che dica il vero quando afferma d'aver consegnato l'avviso. Io quindi propongo l'emendamento che ho ora accennato e che mando al banco della Presidenza.

Ministro delle Finanze. Non nego, nè il potrei, cioè che tra l'articolo 12 e l'11 ci sia una certa dissonanza di dicitura, imperocchè all'articolo 12 si parla di un *usciera suddetto*, mentre di sopra nulla si dice. Però se ne dovessi dare una spiegazione al Senato sarebbe un po' contraria agli intendimenti manifestati dall'onorevole Senatore Arnulfo; imperocchè l'articolo 11, com'era da prima redatto nel primo progetto fatto dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento diceva veramente, che si dovesse mandare quest'avviso per mezzo dell'usciera comunale.

Ma poi si venne anzitutto ad osservare che questa era una disposizione la quale poteva tornare soverchiamente incomoda, imperocchè avendosi un esattore mandamentale, forse poteva tornare più che fosse riconosciuta la qualità di usciere in un delegato dello stesso esattore, che facesse il giro dei comuni.

Del resto questa questione non è toccata neppure nell'emendamento del Senatore Arnulfo, imperocchè si dice: in esso: *per mezzo di un usciere da nominarsi dall'autorità amministrativa*.

Viene poi realmente osservato come per avventura, trattandosi specialmente della ricchezza mobile, potesse tornare molto dispendioso se per ogni quota anche piccola si dovesse delegare un usciere per potere avvertire della decorrenza della multa, massime coll'ordinamento della legge attuale per cui si pagherà l'imposta soltanto due volte all'anno a semestri maturati. Egli è perciò che si affiggono avvisi nei Comuni quando l'esattore giunge in quei dati giorni per riscuotere le imposte, potendosi ritenere come abbastanza notoria la scadenza dell'imposta stessa; quindi diventa un problema certamente degno di considerazione questo, se per l'applicazione delle multe e anche per gli atti di cui si parla in seguito, debba essere richiesta una spedizione d'avviso che, supponiamo, si potrebbe fare per mezzo della posta, o per una via che porga modo all'esattore di provare che realmente fu fatto l'invio; o se invece si dovesse fare la trasmissione diretta dell'avviso di pagamento per parte di una persona a ciò delegata, locchè diventerebbe un onere troppo grave e dispendioso.

Non nego, ripeto, la dissonanza e quindi forse la necessità di una qualche modificazione nell'uno o nell'altro articolo; ma essenzialmente ero in obbligo di dire che la ragione per cui l'articolo 11 non si trova più in armonia coll'articolo 12 sarebbe d'indole con-

traria a quella che esprimeva l'onorevole Senatore Arnulfo....

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io però, prima che per questa ragione si proponesse e si adottasse un emendamento, vorrei chiedere all'onorevole Arnulfo, se, anche volendo entrare nell'ordine delle sue idee, l'articolo 54 di questo stesso disegno di legge non darebbe sufficiente latitudine al potere esecutivo; imperocchè ivi è detto, che saranno stabilite per regolamento pubblicato per Decreto Reale, le norme relative all'esecuzione della presente legge, quindi anche con questo regolamento da sancirsi per Decreto Reale potrebbero essere prescritte le norme per l'applicazione di questo articolo 11.

Ad ogni modo questo è un argomento su cui il Senato, che novera uomini molto più di me competenti, può dichiararsi. Io starò a sentire le osservazioni che si faranno dagli onorevoli Senatori, e specialmente dall'onorevole Senatore Arnulfo, che in questa materia ha tanta autorità.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Farò notare anzi tutto al Senato che qualora si volesse seguire il sistema che l'onorevole signor Ministro riferì essersi discusso nell'altro ramo del Parlamento, dovrebbero tuttavia sempre togliersi dall'articolo 12 le parole *uscire suddetto*, che non sono in relazione cogli articoli precedenti, nei quali non si fa mai parola d'uscire. Ma l'onorevole Ministro dice: il pensiero di chi formò l'articolo fu che si mandi un avviso, qualunque sia il modo ed il mezzo col quale si voglia mandare....

Ministro delle Finanze... da regularsi...

Senatore Arnulfo. Ma, o si vuole che sia un usciere che lo porti, ed allora bisogna dirlo nell'articolo 11, o non si vuole che sia un usciere, e bisogna togliere le parole *uscire suddetto* nell'art. 12, qui l'alternativa non è dubbia. Ma l'onorevole Ministro soggiunge: si potrebbe mandare l'avviso per la posta. Dirò in primo luogo, che all'esattore mancherebbe poi la prova di averlo mandato, poichè potrebbe solo giustificare di aver messo delle lettere alla posta, ma ci vorrebbe la prova del contenuto, il che come non sia possibile, non è da dirsi. D'altronde non dobbiamo dissimularci che in certe località la posta non è molto famigliare a non pochi contribuenti; in certi siti non esiste ufficio, nè vi è sicurezza che, dove esiste, si vadano a ritirare da chi non ha corrispondenze e non sa scrivere, ovvero che là dove si mandano a domicilio, con certezza tutte si recapitino.

Le conseguenze che nascono dal non pagare dopo 20 giorni, sono di tale gravità che sfuggono alle regole ordinarie amministrative ed entrano nell'ordine giuridico, perchè nel nostro caso l'avviso equivale ad un ordine giudiziale, ad un'ingiunzione, anzi ad un titolo esecutivo.

Ora è impossibile il sostenere che si possa procedere contro un cittadino all'oppignorazione dei mobili senza che vi sia la prova che realmente l'avviso, la ingiunzione di pagare di cui si parla nell'articolo 11 sia stata realmente data colla consegna al debitore dello scritto che lo deve contenere.

Si soggiunge: lasciamo che l'esattore cerchi egli stesso l'individuo che deve portare gli avvisi, affinché meno costi.

Io rispondo: la questione del costo è facilmente risolta, quando si designi dall'autorità amministrativa la persona, l'uscire fissando la tassa del dovutogli.

Attualmente vi sono coloro che portano gli avvisi e non sono gravi le spese: con cinque centesimi per ognuno, si ha chi li porta, perchè sono numerosi ed in poco tempo se ne recapitano molti.

Ora, io dico, la necessità che vi sia la prova della consegna a domicilio od alla persona del debitore, è evidente e necessaria, quanto è necessario il giustificare la notificazione d'un titolo esecutivo; quindi la conseguenza che all'articolo 11 è mestieri dichiarare chi debba portare l'avviso. L'onorevole Ministro dice che coll'art. 54 si lascia facoltà al Governo di dare le norme relative alla esecuzione della legge per Decreto Reale, e che potrebbe il Ministro giovarsene a tale scopo; ma io credo che la mia proposta non possa fare oggetto di regolamento; la conseguenza che deve produrre l'avviso è oggetto di legge; si deve quindi per legge determinare da chi debba l'avviso stesso essere recapitato.

Non si possono disgiungere le due prescrizioni, l'una essendo la conseguenza dell'altra. D'altra parte giova ridire, che evitando l'emendamento all'articolo 11, non così si può evitare all'articolo 12, perchè non credo che il Senato voglia ammettere le parole *uscire suddetto*, che non possono trovar luogo nè significato in esso; quindi un emendamento bisognerà pur sempre ammetterlo per fare quello che giova alla tutela dei cittadini onde non siano vittime di soprusi. Questa tutela è tanto più necessaria, essendosi abbracciato il sistema di rendere gli esattori responsabili del rilevare dei tributi. Oltre all'attività loro necessaria, se per avventura sono poco onesti, possono commettere dei soprusi facendo procedero ad atti esecutivi senza avere spediti gli avvisi, o prima della scadenza del termine, per mettere i contribuenti in imbarazzi, onde trarne profitto e fare l'usuraio, ma si permetta la parola, non tutti lo faranno, ma che ve ne saranno, non vi è dubbio. E ciò potranno fare impunemente non avendo obbligo alcuno di giustificare che l'avviso fu consegnato al debitore, il quale non sa neppure a chi rivolgersi per fare un reclamo se non vi è un usciere designato.

È quindi evidente che col sistema or ora dal Senato adottato è tanto più necessario di proteggere i cittadini con opportune cautele affinché non abbiano ad essere danneggiati impunemente. Altra cosa sarebbe se l'esattore fosse un vero impiegato con carriera e diritto a

giubilazione il quale è sotto la vigilanza del superiore, e può essere trattenuto dal timore di perdere l'impiego, di essere cacciato dal servizio, di perdere la pensione od almeno d'essere traslocato in posizione meno vantaggiosa e simili. Ma ciò non può ottenersi quando l'esattore ha dei dritti e delle obbligazioni e può trattarne senza riguardi col Governo il quale non può dargli un ordine che valga a sospendere o paralizzare i suoi dritti verso i debitori.

Egli è perciò che mantengo la mia proposta e spero che l'onorevole Ministro vedrà che emendamento per emendamento, dacchè uno bisogna adottarne, val meglio di preferire quello proposto all'articolo 11 che riesce veramente utile, che l'altro il quale è di semplice redazione che si riferisce all'articolo 12.

Presidente. Anzitutto domando se la proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo che consiste nell'aggiungere dopo la parola *debitore* le parole: *per mezzo di un usciere da nominarsi dall'autorità amministrativa*, è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiata.)

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho già detto che riconosco anch'io che in tutti i modi o in quest'articolo o nell'articolo seguente sarebbe opportuno un coordinamento.

Sopra quest'argomento quindi non posso che rimettermi alla saviezza del Senato.

Però non è senza importanza il coordinare piuttosto l'articolo 11 che l'articolo 12 come vorrebbe l'onorevole Arnulfo.

Ed infatti, la memoria non mi ha tradito quando io diceva che nell'altro ramo del Parlamento era stato proposto che l'esattore facesse notificare per mezzo di un usciere riconosciuto dall'autorità finanziaria un avviso a ciascun debitore.

Tale proposta venne fatta dopo una discussione abbastanza lunga e in seguito alle osservazioni di alcuni onorevoli deputati, che importa sottomettere alla saviezza del Senato.

Essi credevano che realmente quest'obbligo dell'intimazione della ordinanza di pagamento avrebbe avuto per effetto di riuscire dannosa all'esattore ed anche allo stesso contribuente. Nè occorre dire come riuscirebbe dannosa all'esattore, imperciocchè l'obbligerebbe a mandare attorno l'usciera anche per la minima quota di ricchezza mobile.

Se nuoce all'esattore, nuoce anche al Governo per la considerazione che tutto ciò che costa all'esattore torna in danno della Finanza.

Ma si osserva, e credo che questo meriti tutta l'attenzione del Senato, che in realtà torna pure a danno del contribuente stesso; imperciocchè, siccome questo contribuente (parlo di quelli che hanno mezzo di pagare) deve infine dei conti anche pagare le spese, si pone qui la necessità di una formalità giudiziaria la quale certa-

mente torna abbastanza costosa e che si debbe pagare. E mi pare, o Signori, che bisogna non solo tener conto dell'interesse della finanza, ma di quello eziandio del contribuente.

Ora, Signori, io ammetto che venga attuato questo sistema, cioè che si paghino le imposte dirette, l'imposta fondiaria e l'imposta sulla ricchezza mobile il 15 dicembre ed il 15 giugno; egli è fuor di dubbio che in quel giorno nessuno ignora che scade il pagamento dell'imposta. E perchè qui si tratta proprio dell'interesse del contribuente, si esamini, se sia più opportuna la garanzia che propone l'onorevole Arnulfo della notificazione giudiziale, oppure se basti la semplice notificazione.

Certo può accadere che chi è nella impossibilità di pagare, anche sapendo che la decorrenza del pagamento è alla metà dei mesi sovra indicati, non avendo in pronto il numerario, aspetti 8, 9 o 10 giorni e si sottometta perciò al pagamento della multa.

Ora che cosa ne succederà? Succederà che il contribuente non solo debbe pagare la multa, ma debbe altresì pagare le spese di notificazione.

Io prego l'onorevole Senatore Arnulfo di ben considerare se queste spese non diventino sopra tutto considerevoli quando si tratti di piccola quota di ricchezza mobile, quando si tratti di una o due lire e vegga se sia conveniente di imporre questa necessità di notificazione.

Per siffatte ragioni io domando se non sia nell'interesse dei contribuenti lasciare l'articolo com'è redatto, limitando l'obbligo assoluto all'invio dell'avviso, invio però del quale egli può far constare all'occorrenza davanti al tribunale.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Riconosco l'importanza di esaminare la questione sotto l'aspetto della spesa, ma io credo che sarà agevolmente risolta, ove il signor Ministro voglia considerare come nelle antiche provincie con poca spesa ciò si faccia, e come si potrebbe continuare a fare senza maggiore spesa.

Chi è che attualmente porta gli avvisi? (giacchè anche attualmente si mandano gli avvisi, e gli esattori hanno obbligo di mandarli.) Generalmente è l'usciera, il serviente del Comune, al quale si retribuisce un soldo per ognuno.

Ora, io dico, per minima che sia la quota, tale spesa è insignificante: del resto, ripeto, gli avvisi già si mandano attualmente, secondo i regolamenti sardi.

La differenza sta nella diversità delle conseguenze. Secondo la legge sarda, i contribuenti che non pagano dopo mandato loro l'avviso, sopportano una multa di un tanto per cento al giorno per alcuni giorni; all'opposto mercè la legge che discutiamo, oltre alla multa, si procede senz'altro agli atti esecutivi. La riputazione ed il credito dei cittadini sono compromessi. Ecco la diversità, ed ecco la necessità di provvedere più rigorosamente per la consegna degli avvisi. Avvertimento

ho detto che l'Autorità amministrativa indichi il portatore dell'avviso, perchè essa potrà in ogni Comune avere una persona, sia pure l'usciera comunale od un altro, che nello stesso Comune ricapiti gli avvisi, e quindi la spesa sarà sempre, come ora è, minima.

Sussiste perciò sempre non solo la convenienza ma la necessità, e necessità massima, di dare avviso, nè la considerazione della spesa vi si oppone. Se l'articolo 11 prescrive un avviso di 20 giorni, uopo è che sia reale, prima che si passi all'odiosità degli atti esecutivi.

Presidente. Riloggerò innanzi tutto l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io avrei ancora una osservazione da aggiungere, che mi viene suggerita da questa stessa discussione, e la quale è abbastanza importante.

Quest'osservazione è stata fatta da un onorevole Deputato appartenente ad una provincia nella quale non vi è obbligo della voltura catastale; è un male che quest'obbligo non vi sia. Un membro di questo consesso ebbe già ad invitarmi a portare la mia attenzione su questo argomento, e la portai; ma la strettezza del tempo non mi permise di preparare un disegno di legge sul medesimo.

Ora ben succede nei casi in cui non vi sono le volture catastali che si hanno anche difficoltà in quelle provincie, per conoscere esattamente la persona che possiede il fondo; la cosa sta così, e l'onorevole Senatore Arnulfo non lo ignora. Infatti nei registri figurano nomi che non sono più quelli degli attuali possessori. Si continua a spedire dagli esattori le bollette con un nome, che non è quello del possessore attuale, nondimeno la imposta si paga da costui benchè la notizia arrivi con un nome non suo. È una delle cose cui non si può ovviare se prima non vi ha una legge che renda obbligatorie le volture catastali.

In tal caso io credo, che l'obbligo assoluto che s'imporrebbe della notificazione, fatta nel modo proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, darebbe luogo a inconvenienti che le persone esperte su ciò reputano poco meno che inevitabili.

Senatore Arnulfo. Non ignoro, che in alcune località si verifica l'addotto inconveniente, ma in rarissimi casi, quindi non è l'eccezione che deve regolare il sistema che si applica alla generalità. Sarà vero, che taluni non avranno la loro colonna in catasto regolarmente stabilita; ma nei ruoli sono indicate le persone debtrici, e l'esattore ha in essa la norma opportuna per spedire gli avvisi. Essendo dall'articolo 11 prescritto che l'avviso debba mandarsi, il prescrivere, siccome io chiedo, che la persona che deve recapitarli sia nominata, nulla cambia; e se inconveniente vi è, non

è certo maggiore di quello di fare l'aggiunta che propongo, al lasciare l'articolo 11, qual è nel progetto. Se vi saranno casi eccezionali, credo che questi non debbano servire di norma per risolvere il da farsi, e che se a taluno non potrà essere recapitato l'avviso perchè non nominato nel ruolo, tutti gli altri contribuenti si trovino nel caso di dover temere che loro si facciano impunemente gli atti esecutivi, senza avviso, o prima della scadenza dei 20 giorni.

Ministro delle Finanze. Pare a me che la condizione sia questa.

L'esattore ha i ruoli come gli vengono consegnati. Non può venire in mente ad alcuno che sia l'esattore che abbia l'obbligo di andare a vedere quali mutazioni di proprietà siano avvenute. È un dovere del possessore del fondo di fare le volture.

Ora dico io: supponiamo, quello che del resto avviene su grande scala, che abbia avuto luogo un mutamento di proprietà, e che il nuovo proprietario non ne abbia dato conoscenza a chi ne tiene i ruoli: l'esattore che cosa può fare se non che mandare un avviso intestato al nome che ha sul registro, al domicilio dove soleva mandarlo? Quel tale non c'è come va, come non va? Volete voi che l'esattore il quale è tenuto a pagare alle finanze, debba ancora investigare per trovare chi sia diventato il nuovo proprietario del fondo per fargli recapitare l'avviso?

Pare a me che l'obbligo dell'esattore debba essere soddisfatto quando ha realmente spedito quest'avviso, coll'intestazione che ha sui ruoli, al domicilio cui soleva mandarlo.

Senatore Arnulfo. O la persona che è indicata sui ruoli, esiste o no.

Se esiste, non rimane dubbio, sarà avvisata. Se non esiste allora non possono temersi le conseguenze del difetto di rimessione dell'avviso perchè certamente non si faranno gli atti esecutivi, e l'esattore esperirà delle sue ragioni sui frutti, o sullo stabile.

Se la persona esiste, basta che la notificazione sia fatta alla persona indicata nel ruolo e considerata debitrice, e si proceda contro di essa agli atti ancorchè questa medesima persona abbia venduto il fondo, perchè ha colpa se dopo la vendita non ha fatto eseguire il trasporto dalla sua colonna a quella del compratore.

Dunque la difficoltà secondo me scompare.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di prolungare una specie di conversazione su questo argomento; ma io dichiaro al Senato essere mio convincimento che la mutazione di quest'articolo tornerebbe a danno del contribuente. Quando si tratterà di quote minime la notificazione di questo avviso porterà una spesa piuttosto grave, e forse inutile. Del resto rimetto la questione al giudizio del Senato.

Presidente. Pongo ai voti la proposta del Senatore Arnulfo che riloggo.

(Vedi sopra.)

Chi intende adottare questa proposta, voglia alzarsi.

(Dopo doppia prova e contrapprova il Senato non accetta l'emendamento del Senatore Arnulfo.)

Pongo ora ai voti l'art. 11 che rileggo

(V. sopra.)

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo, si alzi.

(Il Senato approva.)

L'ora essendo tarda leggerò l'ordine del giorno per la seduta di lunedì che avrà luogo alle ore due precise con avvertenza che alle ore due e un quarto si procederà all'appello nominale.

Prego i signori Senatori di voler intervenire alle sedute, poichè se esse dovranno essere interrotte, i lavori del Senato saranno ritardati con pericolo di non poter essere condotti a termine.

L'ordine del giorno dunque per la seduta di lunedì è il seguente:

1. Seguito della discussione del progetto di legge ora in corso.

2. Vendita di beni demaniali in Toscana.

3. Leva sui nati nell'anno 1845.

4. Stanziamento di L. 400m. sul bilancio 1865 dell'interno a favore dei manicomii di Lombardia.

5. Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato.

6. Maggiore spesa sul bilancio 1863 degli esteri causata dal naufragio del brick-barca *Sicilia*.

7. Modificazioni alla cauzione della Società delle ferrovie di Sardegna.

8. Prestito di 425 milioni di lire.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).